



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO (902)

Rifer. a nota n.	del	AI CAPI DEI SERVIZI DIPARTIMENTO VIG
Classificazione VII	2 8	AI CAPI DELLE FILIALI CON COMPITI DI VIGILANZA
Oggetto	Segnalazione presso gli sportelli bancari di attività di vendita di diamanti da parte di società terze.	

1. E' venuto all'attenzione della Vigilanza della Banca d'Italia il fenomeno dell'acquisto presso gli sportelli bancari di diamanti venduti da società terze specializzate su segnalazione della banca. Alcune modalità con cui questa attività viene condotta hanno formato oggetto di inchieste giornalistiche e di segnalazioni al nostro Istituto, alla Consob e all'AGCM da parte di clienti e associazioni di consumatori.

In base alle informazioni disponibili, l'acquisto delle pietre preziose sarebbe presentato dalle banche - e percepito dai clienti - come alternativo all'investimento in prodotti finanziari e avverrebbe in assenza di una chiara rappresentazione della rischiosità dell'operazione e dei relativi costi.

Talvolta, poi, la vendita dei diamanti sarebbe praticata a un prezzo, definito dalle stesse società terze specializzate, di gran lunga superiore a quello "di mercato" che include le commissioni per l'attività di "segnalazione" svolta dalla banca, di cui il cliente non è a conoscenza.

In alcuni casi risulta che determinate attività connesse con la contrattualizzazione avverrebbero nei locali della banca con l'intervento di un rappresentante della società terza e alla presenza di dipendenti della banca medesima.

2. La segnalazione della possibilità di acquistare diamanti non costituisce di per sé un'attività finanziaria. Ne consegue che:

- a essa non si applicano né le disposizioni né i controlli della Banca d'Italia previsti dal testo unico bancario in materia di trasparenza e correttezza (Titolo VI);
- la Consob ha chiarito che solo al ricorrere di determinate condizioni la segnalazione della vendita di diamanti, e in genere di beni materiali, può assumere le caratteristiche di offerta di prodotto finanziario, come tale disciplinata dal testo unico della finanza; ha altresì avviato approfondimenti



volti a verificare se l'attività da ultimo venuta all'attenzione contenga gli elementi necessari per qualificarla come tale <sup>(1)</sup>;

- non essendo un'attività bancaria o finanziaria, essa può essere svolta dalle banche esclusivamente quale attività connessa o strumentale.

**3.** La segnalazione alla clientela di operazioni o servizi di terzi - anche quando non formano oggetto di una specifica disciplina di settore - comporta comunque per le banche l'esposizione a rischi di natura legale o reputazionale, anche per effetto dell'affidamento riposto dai clienti sulla specifica professionalità delle banche, sia nella selezione che nella proposta delle operazioni.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza per le banche<sup>(2)</sup>, l'ingresso in una nuova area di *business* deve almeno assicurare che vengano pienamente valutati i rischi che ne derivano, la coerenza con la propensione al rischio e l'idoneità dei presidi di gestione e controllo approntati. Il processo aziendale deve inoltre definire le fasce di clientela a cui i nuovi prodotti o servizi sono rivolti, in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti. Queste valutazioni dovrebbero essere condotte con particolare attenzione quando riferite a un'operatività non rientrante nella tipica attività bancaria o finanziaria.

**4.** Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si chiede alle banche che svolgono attività di segnalazione di vendita di diamanti di fornire puntuali riferimenti in merito a:

- le valutazioni condotte dalle funzioni competenti a supporto della decisione di offrire il servizio, anche ai fini della individuazione degli elementi di connessione o strumentalità con l'attività bancaria e finanziaria;
- il contenuto degli accordi con le società specializzate in diamanti;
- i volumi operativi, in termini di controvalore e di numero clienti, realizzati nell'ultimo anno, i criteri di selezione della clientela e gli eventuali effetti sulle politiche di remunerazione del personale;

---

<sup>(1)</sup> Cfr. comunicato Consob disponibile all'indirizzo: [http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset\\_publisher/qjVSo44LklfI/content/compravendita-di-diamanti/10194](http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44LklfI/content/compravendita-di-diamanti/10194).

<sup>(2)</sup> Cfr. circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - 19° aggiornamento al 2 novembre 2016, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II.



- 
- i presidi organizzativi e di controllo, ivi compresi quelli antiriciclaggio, adottati per il contenimento dei rischi legali e reputazionali che potrebbero derivare alla banca dall'attività in argomento.

Le risposte, approvate dagli organi con funzioni di gestione e di controllo e corredate dalle valutazioni delle funzioni di *Internal Audit* e di Conformità, dovranno essere inviate alla Banca d'Italia entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente. Le banche *significant* invieranno le risposte al Servizio Supervisione Bancaria 1 mentre le banche *less significant* alle strutture competenti per la Vigilanza prudenziale.

\*\*\*

Si prega di curare le conseguenti comunicazioni alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari sulla base dei criteri di seguito indicati:

- nel caso di banche/gruppi decentrati, la comunicazione sarà effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;
- nel caso di banche/gruppi accentrati, la comunicazione sarà effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza è insediato l'intermediario.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1	firma 2
---------	---------